



Gen. \_\_\_\_\_

**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 1 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 03 GENNAIO 2010.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – SOCIETA' TRE ESSE ITALIA A.R.L. C/ IL  
COMUNE DI MOLFETTA E DELLA CE.R.IN SRL PER  
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELLA COMUNICAZIONE  
DI REVOCA DI AGGIUDICAZIONE GARA DI AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI. -  
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.**

**EMESSA AI SENSI**

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 24.05.2010 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **04 gennaio 2011** al **19 gennaio 2011**

## IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 28.12.2010 con prot. n. 76608, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell’Avv. Francesco Caputo – dinanzi al TAR Puglia – Bari dalla Società Tre Esse Italia a.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Delia Corsi c/ Comune di Molfetta e nei confronti della CE.R.IN;
- la detta azione che afferisce il bando di gara indetto dal Comune di Molfetta per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi minori (I.C.P., D.P.A., T.O.S.A.P.) ed assistenza tecnico informatica per accertamenti dell’imposta comunale sugli immobili, è intesa ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti provvedimenti:
  - 1) della comunicazione prot. n. 71572 del 02.12.2010 con la quale è stato reso noto alla ricorrente, precedente aggiudicataria provvisoria, la revoca di quest’ultima, quale conseguenza dell’inibitoria di esclusione, assunta *inaudita altera parte* in sede di verifica ex art. 11, comma 5, D.Lgs. 163/06,
  - 2) di tutti gli atti connessi e/o consequenziali, con particolare riguardo all’aggiudicazione definitiva – ove avvenuta – in favore della Società CE.R.IN., seconda graduata;
  - 3) del diniego al preavviso di ricorso presentato dalla società ricorrente in data 6 dicembre, formatosi a seguito del mancato riscontro in proposito da parte dell’Amministrazione Comunale.

Rilevato che il ricorso è munito di istanza di sospensiva, ravvisando la ricorrente oltre al *fumus* del gravame proposto, pregiudizio derivante alla stessa dalla imminente conclusione della fase privatistica del procedimento, sia negli aspetti formali (stipula del contratto) che in quelli sostanziali (inizio effettivo della commessa);

Ritenuto, nella considerazione della inopinabilità in fatto e in diritto dei provvedimenti posti in essere dall’Ente, di costituirsi e resistere nel giudizio de quo dinanzi al TAR Puglia, al fine di far valere le ragioni del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell’Unità Autonoma AA.LL., l’assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l’incarico di difesa delle ragioni dell’Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell’Ente, ai sensi dell’art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come “Decreto Bersani”) che all’art. 2 ha statuito le

abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

#### **PROPONE**

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla Società Tre Esse Italia a.r.l., come meglio sopra specificato;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Pasquale la Forgia**

---

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. 4 del 03,0.2011 ontenente l'indicazione del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Rossella Chieffi,

#### **DETERMINA**

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio instaurato dalla Società Tre Esse Italia a.r.l., dinanzi al TAR Puglia – Bari, meglio descritto in premessa.
- 2) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Rossella Chieffi, con studio in Terlizzi, alla Via Mazzini n. 14.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.

- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato.

**Il Dirigente Settore AA.GG. f.f.**  
**Dott. Enzo Roberto Tangari**

---